



REGOLAMENTO PER LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

Premessa

Il Regolamento per la professione di perito industriale di cui al R.D. 11.02.1929, n. 275, all'art. 19 prevede, fra i compiti del Consiglio del Collegio, quello di "determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti".

Nella seduta del 23 febbraio 2006 il Consiglio direttivo ha deliberato un contributo annuale differenziato per gli iscritti che sarà inferiore per i periti industriali che non esercitano al momento la libera professione o comunque attività riservate e per le quali necessita l'uso del timbro professionale.

In base alla delibera citata, viene predisposto il seguente

REGOLAMENTO

art. 1

Tutti gli iscritti all'albo professionale hanno uguali diritti/doveri nell'esercizio della libera professione e nei rapporti con il Collegio.

art. 2

Il consiglio del Collegio predispone annualmente un bilancio preventivo per la spese occorrenti, per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti oltre che per la salvaguardia della professione di perito industriale.

In tale sede viene stabilita la quota per ogni singolo iscritto.

art. 3

Ai professionisti iscritti all'albo che non esercitano la libera professione o comunque non svolgono attività riservate per le quali necessita l'uso del timbro professionale, è consentita una riduzione della quota di iscrizione annuale.

art. 4

I professionisti che non esercitano la libera professione o comunque non svolgono attività riservate per le quali necessita l'uso del timbro professionale, che scelgono di accedere alla riduzione, devono presentare al Collegio una apposita dichiarazione come da modello allegato.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere tassativamente presentata entro il termine stabilito per il versamento della quota d'iscrizione dell'anno in corso.

art. 5

I professionisti che scelgono di accedere alla riduzione possono, in qualsiasi momento ed una sola volta l'anno, mediante comunicazione scritta e versamento dell'importo a conguaglio, ripristinare la condizione originaria.

art. 6

I professionisti che scelgono di accedere alla riduzione conservano l'accesso ai servizi, alle opportunità formative od altro, posti in essere in ambito istituzionale.

art. 7

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista resta valida fino a revoca scritta dello stesso.